

Somec S.p.A. REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023



REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

INDICE

1.	Premessa	1
2.	Definizioni	3
3.	Diritto al voto maggiorato	4
4.	Elenco Speciale	4
5.	Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato	5
6.	Cancellazione dall'elenco speciale	7
7.	Casi di perdita del Diritto	9
8.	Conservazione o estensione della maggiorazione	. 10
9.	Comunicazioni al pubblico	. 11
10.	Incaricato	. 12



1. PREMESSA

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 1, del D.Lqs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), gli statuti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco. Il Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") ha, inoltre, stabilito le disposizioni di attuazione dell'articolo 127-quinquies del TUF. Ai fini del presente: "Regolamento per il voto maggiorato" (il "Regolamento") approvato dal Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A. ("Somec" o la "Società") nella riunione del 22 giugno 2023, si richiamano in particolare gli articoli 85-bis e 143-quater del Regolamento Emittenti e l'articolo 44 del provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato da Consob e Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018, come successivamente modificato e integrato (il "Provvedimento sul Post-Trading").
- 1.2 L'assemblea degli azionisti della Società (l'"Assemblea") in data 4 maggio 2023 ha approvato la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale di Somec (lo "Statuto"), introducendo in esercizio della facoltà prevista dall'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF la disciplina del voto maggiorato. Ai sensi dello Statuto, ciascuna azione dà diritto a 2 (due) voti per azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi;
 - (ii) la ricorrenza del presupposto *sub* (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società in conformità allo statuto sociale (l'"**Elenco Speciale**" o "**Elenco**").
- 1.3 L'articolo 6 dello Statuto prevede, inoltre, che la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.
- 1.4 Il presente Regolamento intende disciplinare le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra i titolari delle azioni ordinarie della Società (rispettivamente, le "Azioni" e gli "Azionisti"), la Società e i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono depositate le Azioni e i relativi trasferimenti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera m) del Provvedimento sul Post-Trading ("Intermediari").
- **1.5** Il consiglio di amministrazione della Società (il "Consiglio di Amministrazione") ha nominato Computershare S.p.A quale soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale.



- 1.6 Per tutto ciò che concerne l'introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento sul Post-Trading, agli orientamenti espressi dalla CONSOB e allo Statuto.
- 1.7 Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società, fermo restando che le modifiche eventualmente richieste per adeguare il Regolamento a nuove disposizioni normative e/o regolamentari, ovvero di carattere puramente formale e che non alterino nella sostanza il contenuto del Regolamento, possono essere apportate dagli Amministratori Delegati della Società, che ne riferirà al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.



2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Assemblea: ha il significato di cui al Paragrafo 1.2.

Azioni: ha il significato di cui al Paragrafo1.4.

Azioni Originarie: ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.1.

Azionisti: ha il significato di cui al Paragrafo1.4.

Codice Civile o **C.C.**: il Codice Civile Italiano (approvato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262).

Comunicazione: la comunicazione effettuata dagli Intermediari alla Società attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale di cui all'articolo 44, comma 2, del Provvedimento sul Post-Trading.

Consiglio o Consiglio di Amministrazione: ha il significato di cui al Paragrafo 1.5.

Diritto Reale Legittimante: piena proprietà o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto.

Elenco Speciale o Elenco: ha il significato di cui al Paragrafo 1.2.

Incaricato: Computershare S.p.A., il soggetto incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Intermediario: ha il significato di cui al Paragrafo1.4.

Nuove Azioni: ha il significato di cui al Paragrafo 8.2.1.

Periodo: periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Provvedimento sul Post-Trading: ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

Record Date: indica la data di legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Regolamento: ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

Regolamento Emittenti: ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

Richiedente: soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante che intenda accedere al beneficio del voto maggiorato e presenti richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale.

Somec o Emittente o Società: ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

Statuto Sociale: ha il significato di cui al Paragrafo 1.2.



TUF: ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

Ultimo Intermediario: l'Intermediario che abbia la sede legale o principale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in un paese terzo e che tiene i conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari di pertinenza di soggetti che non operano in qualità di Intermediari (investitori finali), così come definito all'art. 2, comma 1, lettera s), del Provvedimento sul Post-Trading.

3. DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO

3.1 Diritto

- **3.2** Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, ciascuna Azione dà diritto a due voti per Azione ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - (i) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un Diritto Reale Legittimante per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi;
 - (ii) la ricorrenza del presupposto *sub* (i) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'Elenco Speciale.

3.3 <u>Legittimazione</u>

3.3.1 È legittimato a richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale il soggetto cui spetti il diritto di voto in forza di un Diritto Reale Legittimante.

4. ELENCO SPECIALE

4.1 Funzionamento

- **4.1.1** La Società ha istituito l'Elenco Speciale, ai sensi dell'articolo 127-quinquies, comma 2, del TUF e dell'articolo 6 dello Statuto, e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 143-quater del Regolamento Emittenti. I titolari del Diritto Reale Legittimante che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto sono tenuti ad iscriversi all'Elenco Speciale al fine di conseguire tale maggiorazione.
- 4.1.2 All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni del presente Regolamento.
- **4.1.3** Ai sensi dell'articolo 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni relative a ciascuna richiesta di iscrizione:
 - i dati identificativi del Richiedente, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, della eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
 - (b) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi;
 - (c) la data di iscrizione.



- **4.1.4** In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
 - i dati identificativi dei soggetti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto, con indicazione, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, della eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'articolo 93 del TUF;
 - (b) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
 - (c) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

5. ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE E CONSEGUIMENTO DEL VOTO MAGGIORATO

- 5.1 Presentazione di una richiesta di iscrizione
- 5.1.1 In conformità agli articoli 41 e 44 del Provvedimento sul Post-Trading, il titolare di un Diritto Reale Legittimante deve presentare apposita richiesta per l'iscrizione nell'Elenco Speciale all'Ultimo Intermediario su cui intrattiene il conto titoli su cui sono depositate le Azioni. La maggiorazione può essere richiesta anche solo relativamente a una parte delle Azioni possedute dal titolare del Diritto Reale Legittimante. La richiesta per l'iscrizione nell'Elenco Speciale deve:
 - (i) specificare il numero di Azioni che si intende iscrivere nell'Elenco Speciale;
 - essere sottoscritta dal titolare del Diritto Reale Legittimante o da un suo procuratore o mandatario (allegando la documentazione attestante i poteri di firma di questi ultimi); e
 - (iii) nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, precisare (a) se questi sia sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e (b) i dati identificativi dell'eventuale controllante finale.
- **5.1.2** Il modulo per la richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale è pubblicato sul sito internet della Società (https://www.somecgruppo.com/ nella sezione Governance> Voto Maggiorato).
- 5.1.3 Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, quest'ultimo dovrà inoltre comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale cambio di controllo. Ai fini del presente Regolamento, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile agli emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato italiano.
- 5.1.4 Unitamente alla richiesta di iscrizione, l'Intermediario trasmette all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella votomaggiorato@somecgroup.com la Comunicazione ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Provvedimento sul Post-Trading attestante la titolarità del Diritto Reale Legittimante in relazione alle Azioni per le quali viene richiesta l'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 5.1.5 Non saranno accettate le richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute alla Società



direttamente dal soggetto titolare del Diritto Reale Legittimante o comunque con modalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento o consentite dalla normativa pro tempore vigente.

5.2 <u>Iscrizione nell'Elenco Spe</u>ciale

- 5.2.1 La Società, ricevuta la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale e verificata, anche per il tramite dell'Incaricato, la completezza della documentazione nonché la legittimazione alla richiesta, provvede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la richiesta è pervenuta e, in ogni caso, entro la Record Date (se precedente).
- 5.2.2 La Società e/o l'Incaricato possono richiedere al titolare del Diritto Reale Legittimante anche per il tramite dell'Intermediario ulteriori informazioni o documentazione che siano necessari al fine di procedere all'iscrizione nell'Elenco Speciale.
- **5.2.3** La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, comunica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale:
 - (i) l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Speciale, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale; ovvero
 - (ii) il rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, restituendo all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario copia della Comunicazione completata con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

5.3 Conseguimento del voto maggiorato

- **5.3.1** Fermo restando quanto previsto dal successivo Paragrafo 5.3.2, la Società, anche per il tramite dell'Incaricato, verifica i requisiti per il conseguimento della maggiorazione e provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale alla prima nel tempo tra le seguenti date:
 - il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; ovvero
 - (ii) la Record Date, determinata ai sensi della normativa vigente, di un'eventuale Assemblea, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.
- 5.3.2 L'acquisizione della maggiorazione del voto avrà luogo decorso il Periodo, a condizione che non si sia verificata alcuna delle circostanze elencate negli Articoli 6 e 7 del presente Regolamento o che comunque non siano venuti meno i presupposti per la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dello Statuto e della normativa pro tempore vigente.
- **5.3.3** La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, comunica senza indugio e, in ogni caso, entro la stessa giornata contabile in cui sia effettuato l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Intermediario:



- (i) il conseguimento della maggiorazione (con l'indicazione della data di conseguimento del voto maggiorato); ovvero
- (ii) il mancato conseguimento della maggiorazione, indicandone le motivazioni.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO SPECIALE

6.1 Premessa

- 6.1.1 La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, procede alla cancellazione (totale o parziale, a seconda dei casi) dall'Elenco Speciale con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato nelle seguenti circostanze:
 - (a) rinuncia da parte dell'interessato al beneficio della maggiorazione del voto, restando inteso che la rinuncia sarà da intendersi irrevocabile;
 - (b) comunicazione dell'interessato o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto;
 - (c) d'ufficio, ove la Società abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto.
- **6.1.2** La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del Periodo, secondo quanto previsto dallo Statuto.

6.2 Comunicazione di rinuncia irrevocabile

- 6.2.1 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo mediante comunicazione scritta alla Società la cancellazione (in tutto o in parte) da tale Elenco Speciale, con conseguente automatica perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato, ove maturato, o del diritto di acquisirlo, ove in fase di maturazione, con riferimento alle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione dall'Elenco Speciale. La rinuncia alla maggiorazione del diritto di voto è irrevocabile, ferma restando la facoltà di procedere a una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale.
- **6.2.2** Il titolare di un Diritto Reale Legittimante deve presentare apposita richiesta di rinuncia all'Ultimo Intermediario presso cui il titolare medesimo intrattiene il conto titoli su cui sono depositate le Azioni.
- 6.2.3 L'Ultimo Intermediario invierà quindi alla Società la comunicazione di revoca totale o parziale ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento sul Post-Trading. In particolare, l'Ultimo Intermediario trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato computershare pec.it e copia per conoscenza alla casella votomaggiorato somecgroup.com, la comunicazione di rinuncia totale o parziale ai sensi all'articolo 44, comma 6, del Provvedimento sul Post-Trading, specificando, ove possibile, i riferimenti della prima Comunicazione per l'iscrizione all'Elenco Speciale.



- **6.2.4** Ricevuta la richiesta, la Società provvede, anche per il tramite dell'Incaricato, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale senza indugio e, in ogni caso, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui è pervenuta la comunicazione di revoca ovvero entro la Record Date (se precedente).
- 6.2.5 Ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del Provvedimento sul Post-Trading, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, la Società, anche per il tramite dell'Incaricato, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente qualora: (i) la richiesta di rinuncia non riguardi la totalità delle Azioni per le quali è stata fatta l'iscrizione nell'Elenco Speciale, e (ii) manchi l'indicazione della prima Comunicazione per l'iscrizione all'Elenco Speciale
- 6.2.6 La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, notifica tramite posta elettronica certificata al competente Intermediario senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco la cancellazione, in tutto o in parte, dall'Elenco delle Azioni per cui è stata chiesta la cancellazione.
- 6.3 Comunicazione di perdita del diritto
- 6.3.1 Il titolare del Diritto Reale Legittimante iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare, e acconsente che l'Intermediario comunichi, alla Società ogni circostanza e vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo nei casi previsti al successivo Articolo 7.
- 6.3.2 Ai sensi dell'articolo 44, commi 6 e 9 del Provvedimento sul Post-Trading, l'Intermediario invia una comunicazione alla Società, indicando la causale specifica e, laddove disponibile, il numero della prima Comunicazione nel caso di (i) trasferimento totale o parziale di Azioni interessate dalla Comunicazione a cui sia stato attribuito il diritto di voto maggiorato, ovvero (ii) costituzione/modifica/estinzione di vincoli sulle predette Azioni ai sensi dell'articolo 83-octies del TUF quando ciò comporti la perdita di diritto di voto.
- **6.3.3** Negli altri casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata dall'interessato.
- 6.3.4 In tutti i casi di perdita del diritto alla maggiorazione, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio e comunque entro la fine del mese in cui tale circostanza si verifica e, in ogni caso, entro il giorno di mercato aperto antecedente la Record Date (se precedente) per consentire alla Società di effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile.
- **6.3.5** La comunicazione alla Società è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato_computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella votomaggiorato@somecgroup.com.
- **6.3.6** Ricevuta la comunicazione, la Società provvede, anche per il tramite dell'Incaricato, all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, entro il quinto giorno di mercato aperto successivo alla fine del mese di calendario in cui la comunicazione è pervenuta e, in ogni caso, entro



la Record Date (se precedente). Ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del Provvedimento sul Post-Trading, in presenza di successive iscrizioni in ordine temporale, la Società, anche per il tramite dell'Incaricato, cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente qualora manchi l'indicazione della prima Comunicazione per l'iscrizione all'Elenco Speciale

6.3.7 La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, segnala, senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

6.4 Cancellazione d'ufficio

6.4.1 La Società, ove abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante e/o del relativo diritto di voto, direttamente o per il tramite dell'Incaricato, provvede ad aggiornare l'Elenco Speciale e ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

7. CASI DI PERDITA DEL DIRITTO

7.1 Elenco

- **7.1.1** Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 8, la maggiorazione del diritto di voto viene meno e il soggetto viene cancellato dall'Elenco Speciale:
 - (a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'Azione che comporti la perdita del Diritto Reale Legittimante, restando inteso che per "cessione" si intende ogni operazione che comporti il trasferimento dell'Azione, come pure la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'Azione quando tale costituzione comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista. Si precisa che la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non determinano la perdita del Diritto Reale Legittimante qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.

Se, a seguito della costituzione di alcuno dei predetti diritti o vincoli, il titolare del Diritto Reale Legittimante originariamente iscritto nell'Elenco Speciale (i) perde il diritto di voto in relazione a tutte o a parte delle Azioni iscritte nell'Elenco Speciale e (ii) successivamente lo riacquista, deve effettuare, per le Azioni in relazione alle quali si è verificata la predetta causa di interruzione, una nuova richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale ai sensi del precedente Articolo 5. In riferimento a tali Azioni, il diritto alla maggiorazione matura con il decorso integrale del Periodo decorrente dalla nuova iscrizione.

Resta fermo che, nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso o gratuito aventi ad oggetto solo una parte delle Azioni a voto maggiorato, il cedente conserva il voto



- maggiorato sulle Azioni diverse da quelle cedute.
- (b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono Azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF.

8. CONSERVAZIONE O ESTENSIONE DELLA MAGGIORAZIONE

- 8.1 Conservazione della maggiorazione
- **8.1.1** L'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) è mantenuta nei casi di:
 - (a) successione per causa di morte del soggetto iscritto nell'Elenco;
 - (b) costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle azioni (fintanto che il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto);
 - (c) fusione o scissione del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale;
 - (d) trasferimento a titolo gratuito ad un ente quale, a titolo esemplificativo, un trust, un fondo patrimoniale o una fondazione, di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi sino beneficiari;
 - (e) il trasferimento da un portafoglio ad altro dei vari organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti da uno stesso soggetto;
 - (f) ove la partecipazione sia riconducibile ad un *trust*, il mutamento del *trustee*.
- 8.1.2 Nei casi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato già maturato ovvero, se non maturato, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato).
- 8.1.3 Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto dove sono registrate le Azioni, ove queste ipotesi siano notificate all'Intermediario, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare un'apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, secondo quanto disposto nel presente Regolamento e nel Provvedimento sul Post-trading.
- **8.1.4** Troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente Articolo 5.
- **8.1.5** La comunicazione è trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata votomaggiorato computershare@pec.it e copia per conoscenza alla casella votomaggiorato@somecgroup.com.
- **8.1.6** La Società, anche per il tramite dell'Incaricato, verifica la legittimazione della richiesta e ne



dà comunicazione al richiedente e/o all'Intermediario ai sensi del precedente Articolo 5.

8.2 Estensione del diritto alla maggiorazione

- **8.2.1** La maggiorazione del diritto di voto si estende, ferme restando le comunicazioni da parte dell'Intermediario previste dalla normativa vigente e le disposizioni dello Statuto Sociale ai fini della maggiorazione del diritto di voto, alle Azioni (le "Nuove Azioni"):
 - di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie");
 - (b) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto e nei termini ivi indicati;
 - (c) sottoscritte dal titolare di Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.
- 8.2.2 Nelle ipotesi prima citate, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto (i) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto, dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità di un ulteriore decorso del Periodo; (ii) per le Nuove Azioni spettanti al titolare in relazione ad Azioni per le quali la maggiorazione di voto non sia già maturata (ma sia in via di maturazione), dal momento del compimento del Periodo calcolato a partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco Speciale.
- 8.2.3 In tali casi, i titolari del Diritto Reale Legittimante hanno diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle Nuove Azioni maggiorate o alle Azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle Azioni già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto maggiorato ove già maturato). L'Intermediario provvede ad effettuare le comunicazioni richieste dal Provvedimento sul Post-Trading.
- **8.2.4** Ai fini di quanto precede si fa riferimento, per quanto applicabile, al precedente Articolo 5.

9. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

- 9.1 <u>Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione</u> nell'Elenco Speciale
- 9.1.1 La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (https://www.somecgruppo.com/ nella sezione Governance > Voto Maggiorato), i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione nell'Elenco Speciale, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la Record Date.

9.2 Modifica del capitale sociale



9.2.1 Ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis, del Regolamento Emittenti, la Società comunica al pubblico e alla CONSOB l'ammontare complessivo dei diritti di voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'articolo 85-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date.

10. INCARICATO

- **10.1.1**L'Incaricato ha il compito di mantenere e gestire l'Elenco Speciale per conto della Società, provvedendo in particolare a:
 - (a) monitorare l'indirizzo PEC per la comunicazione delle richieste di iscrizione/cancellazione dall'Elenco Speciale;
 - (b) dare riscontro agli Intermediari e/o agli Azionisti o ai titolari del Diritto Reale Legittimante in merito alle richieste pervenute nei termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento, potendo chiedere, per conto della Società, ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie ai fini delle iscrizioni e/o dell'aggiornamento dell'Elenco;
 - (c) procedere alle iscrizioni nell'Elenco Speciale, nonché ai relativi aggiornamenti e/o cancellazione, nei termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento;
 - (d) mantenere l'archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale;
 - (e) in occasione di ciascuna Assemblea della Società verificare l'attribuzione del voto maggiorato in capo agli Azionisti.